



Comune di Este

Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 110 / 2023

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, ed in particolare l’art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell’11.11.2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e, con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, è stato approvato l’Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente. L’accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura e che prevede, tra l’altro, apposite limitazioni alla circolazione per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l’attuazione nel tempo delle diverse misure contro l’inquinamento atmosferico;
- in base all’accordo di programma del Bacino Padano, ha stabilito una serie di misure stringenti, rispetto agli anni precedenti, stabilendo altresì il limite massimo di PM¹⁰ in 50 microgrammi per metrocubo anziché 100 microgrammi come in passato;
- con DGRV 1855 del 29/12/2020 la Regione Veneto che ha disposto, con decorrenza 01.01.2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23.10.2012.

Considerato che:

- con il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria" (di seguito Accordo), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, al fine di avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle Regioni, sono state definite, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del bacino padano;

- nonostante i positivi effetti prodotti dai menzionati Accordi, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM10, la Commissione europea per la procedura di infrazione avviata nel 2014, ha deferito, nel maggio 2018, alla Corte di Giustizia europea lo Stato Italiano condannandolo con sentenza del 10 novembre 2020 per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE;
- a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, riguardante il superamento dei valori limite della qualità dell'aria per il Pm¹⁰, con deliberazione n. 238 del 02.03.2021 la Regione Veneto ha emanato un pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- la Regione Veneto, nel valutare l'importanza del rispetto della direttiva 2008/50/CE e delle normative nazionali per le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, nell'ambito delle proprie competenze, in linea con le azioni individuate dal P.R.T.R.A. e con le misure previste dal citato Accordo, con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238 ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione per la sostituzione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, per la sostituzione di veicoli privati considerati inquinanti, per il trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), per interventi sulle attività zootecniche;
- a fronte della specificità delle condizioni meteorologiche delle Regioni del Bacino Padano, note anche alla Commissione europea, che favoriscono l'aumento delle concentrazioni del PM10 determinando situazioni di inquinamento più critiche rispetto a quelle delle altre Regioni, sono state destinate apposite risorse statali per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, assegnando alla Regione del Veneto per gli anni 2020 - 2034 considerevoli risorse economiche, finalizzata ad incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa in quanto l'apporto emissivo degli apparecchi obsoleti risulta particolarmente significativo per il superamento del parametro PM10.

Dato atto che:

- la qualità dell'aria è un fattore fondamentale per il benessere dei cittadini e la protezione dell'ambiente e, oltre alle politiche dirette ad affrontare le numerose e complesse sfide ambientali per realizzare misure strutturali e scelte di ampia visione, è altrettanto importante anche adottare misure temporanee o emergenziali che rispondono alla contingenza;
- con la DGRV n°. 836 del 06.06.2017, di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);
- con deliberazione DGRV 1500 del 26 ottobre 2018 la Regione Veneto ha dato la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
 - alla data del 11 settembre 2023 - relativamente al conteggio del numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM¹⁰ per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2023, nella stazione di Este situata in via Stazie Bragadine sono stati validati n. 25 sforamenti, e pertanto è opportuno attuare di conseguenza le misure di contrasto predisposte dalla Regione e dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale.

Preso atto che con nota del 28 agosto 2023, pervenuta al prot. Com.le n. 33503 del 29.08.2023, la Provincia di Padova ha inviato ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'ultimo incontro del 17 luglio 2023 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova”, le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, come da Disposizione N.43 del 17.07.2023, per la stagione invernale 2023-2024 con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico anche per i comuni “fuori dall'Agglomerato” e con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Preso atto che:

- le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 1. livello verde: azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;

3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il **lunedì, mercoledì e venerdì** sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è in via Stazie Bragadine.

Dato atto:

- che in applicazione della Disposizione N. 43 sopra richiamata, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;
- quanto comunicato con nota del 28 agosto 2023, pervenuta al prot. Com.le n. 33503 del 29.08.2023, nelle sedute dal TTZ del 17.07.2023 per gli impianti termici, le combustioni all'aperto e lo spandimento dei liquami zootecnici le limitazioni previste dall'Accordo di Bacino Padano fino al 30 aprile 2024;
- quanto espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 166 del 13.09.2023 relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione degli oltre alle limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici, per la stagione 2023/2024 per il "**livello verde**" e per i livelli di allerta "**livello arancio**" e "**livello rosso**".

Visti altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni " di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM₁₀)";
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Piano Comunale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGC n° 64 del 02.05.2011;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e sino al 30.04.2023, nell'intero territorio comunale, quanto segue:

Livello VERDE

1. divieto di combustione all'aperto di residui vegetali; il suddetto divieto è **derogato solo in occasione delle manifestazioni locali in occasione dell'Epifania (06 gennaio 2024)**, legate a consolidate tradizioni pluriennali, e fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli

atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;

2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186) in presenza di impianto (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
5. obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella Direttiva Nitrati 91/676/CEE) e quant'altro previsto nella vigente Ordinanza Sindacale n. 140/2017 del 25.10.2017 avente come oggetto "Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorigene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola – realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento Zootecnici effettuati in ambienti confinati" (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE, tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dal 01.10.2023 e sino al 30.04.2024. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Primo Livello di Allerta - semaforo ARANCIO (oltre ai punti di cui al precedente livello VERDE)

1. divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Il suddetto divieto è **derogato solo in occasione delle manifestazioni locali in occasione dell'Epifania (06 gennaio 2024)**, legate a consolidate tradizioni pluriennali, e fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
2. limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
3. divieto di spandimento dei liquami zootecnici–e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (**per il periodo dal 01.10.2023 al 15.04.2024**);

Secondo Livello di Allerta - semaforo ROSSO (oltre ai punti di cui ai precedenti livelli VERDE e ARANCIO)

1. lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C).

In relazione ai divieti di cui ai punti succitati, sarà effettuato il potenziamento del controllo con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (controllo il lunedì, mercoledì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo i dati da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo e sui dati delle stazioni di riferimento;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale (www.comune.este.pd.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;
- il cittadino a verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – LL.PP., Protezione Civile e Ambiente

Dirigente Responsabile : Ing. Andrea Chiorboli

Per informazioni e visione atti: Geom. Luana Cavallini tel.0429617566 mail l.cavallini@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.it
- Alla Provincia di Padova – Settore Ambiente e Salvaguardia del Territorio protocollo@pec.provincia.padova.it
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it

E.p.c.

- Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it
- Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale polizialocale@comune.este.pd.it
- Alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it
- Alla Confagricoltura confagricoltura@legamail.it
- Alla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori cia.padova@pec.it
- Alla A.V.A. Associazione associazionevenetaagricoltori@pec.it

Veneta Avicoltori -

- Alla Futuro Agricoltura presidenza@futuroagricoltura.it
- Alla Unione Avicoltori segreteria@unioneagricoltoripd.it
- Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 21/09/2023

Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE